



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



CONVENZIONE TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, con sede in Pompei, Via Plinio 26 , 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;
di seguito denominato PAP, o anche solo Parco

e

L'Università di Napoli- Federico II- Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, con sede presso il complesso universitario di Monte Sant'Angelo, edificio 10, via Cinthia, 21, Napoli 80126, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00876220633, rappresentato dal Prof. Domenico Calcaterra in qualità di Direttore del Dipartimento;
di seguito denominato DiSTAR o anche solo Università
Anche solo le parti

Visto

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
 - l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *"attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi"* (lett.g) nonché lo svolgimento di *"ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (lett.h) e la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (lett.i)

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- l'Università ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di



- conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex art.* 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
 - tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
 - è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
 - il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
 - tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
 - in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
 - è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
 - le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

- fra il Parco Archeologico di Pompei e il DiSTAR è già stata stilata una convenzione (rep.19 del 28.02.2018) per lo studio della stratigrafia delle eruzioni vulcaniche nelle aree di pertinenza del PAP;

tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico e vulcanologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

3.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la suddetta Università che si innesta in una pluriennale collaborazione scientifica intercorrente tra il gruppo di ricerca di Vulcanologia del DiSTAR ed il Parco Archeologico di Pompei. La fruttuosa collaborazione ha permesso lo sviluppo di nuovi modelli vulcanologici inerenti la distruzione del sito a causa di eventi eruttivi. Il raggiungimento degli obiettivi precedentemente esposti si realizzerà attraverso la realizzazione di un programma di ricerca inerente i seguenti punti:

Stratigrafia: stratigrafia delle successioni vulcaniche dell'eruzione del 79 d.C. affioranti nei siti di competenza del PAP ivi incluse ove possibile aree oggetto di scavo. Il principale obiettivo riguarda la revisione della stratigrafia interna dei prodotti dell'eruzione del 79 d.C.;

Impatto: valutazione dell'impatto e dei danni causati dall'eruzione del 79 d.C. sulla struttura urbana; valutazione delle modalità della dinamica del flusso ove vengano rinvenute vittime dell'eruzione in modo da poter coadiuvare gli antropologi fisici e quelli forensi nella determinazione delle specifiche cause della morte.

Percorso: definizione, in accordo con i referenti interni al PAP, di un percorso vulcanologico, all'interno della città di Pompei, che permetta ai visitatori di osservare i depositi dell'eruzione del 79 d.C. e di illustrare le tipologie di danni subiti durante l'evento eruttivo;

Musealizzazione: individuazione, in accordo con i referenti interni al PAP, delle successioni stratigrafiche rappresentative della sequenza eruttiva del 79 d.C. per l'allestimento di installazioni rivolte a illustrare la sequenza dei prodotti vulcanici accumulati su Pompei e fornire le note illustrative dei prodotti vulcanici esposti;

Nel dettaglio, le attività del DiSTAR saranno mirate a:

1. Studiare la successione vulcanica dell'eruzione del 79 d.C. affiorante nei siti di competenza del PAP. Come ben noto i siti di competenza del PAP sorgono quasi tutti in aree vulcaniche e sono stati coperti dai prodotti di eruzioni vulcaniche vesuviane, con particolare riferimento all'eruzione vesuviana del 79 d.C. Alcuni di questi siti, e in



particolare Pompei, sono stati raggiunti, in varie epoche, anche dai prodotti di altre eruzioni vesuviane e da colate di fango dovute al dilavamento delle coltri piroclastiche (sequenze vulcanoclastiche su cui è stata costruita la città), evidenziando in particolare le significative variazioni laterali e verticali dei livelli vulcanici dovute all'interazione dei prodotti eruttati con il territorio, specialmente in aree urbanizzate. Per una completa revisione della stratigrafia dei prodotti dell'eruzione del 79 d.C. si intende studiare i depositi di questa eruzione in tutti i siti di competenza del PAP. Inoltre, la ripresa degli scavi in vari siti potrebbe permettere di dettagliare stratigrafie vulcaniche in aree mai studiate precedentemente.

Il gruppo di ricerca del DiSTAR ha sviluppato a Pompei e in siti archeologici campani una specifica metodologia di studio dei danni causati dagli eventi eruttivi. Il rilevamento dei danni causati dalle varie fasi eruttive può essere approfondito proprio grazie al contesto archeologico dove è possibile associare i singoli danni alle strutture a particolari orizzonti stratigrafici, in particolare in presenza di stratigrafie intatte. Lo studio vulcanologico ha riscontrato negli anni una enorme variabilità sia nel tipo che nell'intensità dei danni, anche all'interno di una singola abitazione. Inoltre, in caso di ritrovamento di vittime, è possibile determinare il momento della morte e le dinamiche del flusso (al momento sono stati evidenziati tre diversi momenti letali per i cittadini pompeiani durante l'eruzione del 79 d.C.), consentendo il confronto con specialisti di altre discipline atte a valutare, ove possibile, le cause di morte. Nel quadro della valutazione dei danni, si intende approfondire e dettagliare la variazione dell'impatto distruttivo delle varie fasi eruttive all'interno della città di Pompei e, ove possibile, degli altri siti di competenza del PAP. Tali analisi vanno ad integrare quanto conosciuto delle vicende storiche e, nel contempo, forniscono un importante contributo per definire i danni prodotti da eruzioni pliniane in un'area urbana nell'ambito della valutazione preventiva dei rischi delle aree vesuviane.

2. Se la visita delle evidenze artistiche e archeologiche è immediata nei siti del PAP, non altrettanto diretta è la fruizione delle coltri vulcaniche che hanno determinato la distruzione e il seppellimento della città. In stretta sinergia con i responsabili del PAP è possibile il contributo del gruppo di ricerca del DiSTAR nel definire un percorso vulcanologico lungo il quale sarà possibile osservare la sequenza dei prodotti vulcanici dell'eruzione del 79 d.C. ed esaminare i danni prodotti dalle diverse fasi dell'eruzione. Tale percorso potrebbe articolarsi attraverso la città, valorizzando alcune sezioni preesistenti, già censite dal vulcanologo interno al PAP, eventualmente integrandone con altre di nuova creazione.
3. Nell'ambito di una valorizzazione interdisciplinare del sito - e pertanto anche della ricostruzione degli eventi eruttivi che hanno sepolto la città - vi è la possibilità di una collaborazione con il PAP al fine di individuare una successione stratigrafica rappresentativa della sequenza eruttiva del 79 d.C. per l'allestimento di installazioni

rivolte a illustrare la sequenza dei prodotti vulcanici accumulati su Pompei e fornire le note illustrative dei prodotti vulcanici da valorizzare.

4. Inoltre il gruppo di ricerca DiSTAR si mette a disposizione, ove richiesto dal PAP, per:
- ✓ la conduzione di analisi micropaleontologiche con particolare riguardo alle associazioni a foraminiferi bentonici e ostracodi su campioni prelevati in carotaggi (referente Prof. Diana Barra);
 - ✓ analisi palinologiche di sedimenti naturali, riempimenti di canali, pozzi e cisterne, suoli di giardini, in contesti intra ed extra moenia, allo scopo di ricostruire il paesaggio vegetale, l'ambiente e l'uso del suolo oltre che le caratteristiche della vegetazione in contesti ristretti (referente Prof. Elda Russo Ermolli);
 - ✓ analisi chimiche su campioni prelevati da stratigrafie dei depositi del 79 d.C. nei siti di pertinenza del PAP allo scopo di caratterizzare i prodotti anche dal punto di vista composizionale (referente prof. Lorenzo Fedele).

Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Claudio Scarpati come referente scientifico dell'Università e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

Il DiStar indica come referente scientifico il prof. Claudio Scarpati, il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate, nella persona della dott.ssa Valeria Amoretti (responsabile del Laboratorio).

Art. 4 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

4.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

4.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 5 (DOCUMENTAZIONE)

5.1 Le Università e loro articolazioni forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

5.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività *in situ*.

5.3 le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivante, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PAP. Il PAP assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività di cantiere in corso - a docenti e collaboratori del DiSTAR autorizzati, i cui nomi saranno comunicati dal responsabile scientifico, e a eventuali collaboratori occasionali (testisti, tirocinanti e dottorandi anch'essi autorizzati): l'accesso alle aree archeologiche di sua competenza interessate dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente della presente convenzione ; l'eventuale prelievo di campioni di prodotti vulcanici affioranti nelle aree di scavo per analisi chimiche e granulometriche, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente della presente convenzione; la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente dell'ufficio Archivio Scientifico.

Art. 6 (RISERVATEZZA)

6.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

6.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

6.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per

cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

6.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 7 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

7.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

7.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

7.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

7.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

7.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 8 (PUBBLICITÀ)

8.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al progetto e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il progetto e la partecipazione delle parti.

8.2 Nessuna delle parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra parte senza previa approvazione scritta di tale parte.

8.3 Le parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli enti coinvolti.

Art. 9 (DURATA)

9.1 La validità della presente convenzione è di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

9.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

9.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 (ONERI)

10.1 Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco ad esclusione di quanto

previsto dal punto 10.3.

10.2 Le parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.

10.3 Il PAP potrà riconoscere al DiSTAR solo il rimborso annuale delle eventuali spese sostenute (per i propri mezzi e per il responsabile scientifico e i collaboratori) nei limiti di 3.000,00 (tremila,00) euro per il totale dei tre anni, dietro presentazione annuale della rendicontazione delle stesse. Per spese rimborsabili si intendono i costi di pubblicazioni condivise con il PAP, anche in modalità *open access*, il rimborso dei viaggi dal DiSTAR al PAP ed eventuali costi per materiali o utilizzo di strumentazioni impiegate per le analisi oggetto di questa convenzione, dietro presentazione di apposita documentazione.

10.4 l'eventuale rimborso delle spese di cui sopra non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuoricampo l'applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. n. 633/72 e successive modifiche.

Art. 11 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)

11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che l'Università assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

11.3 Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o

integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

- 11.5 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.
- 11.6 L'Università provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Art. 12 (CONTROVERSIE)

12.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 13 (TRATTAMENTO DATI)

13.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

13.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

13.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 14 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

14.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare,

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



si compone di n. 11 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso in modo virtuale a carico dell'Università.

Art.15 (RINVIO)

15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per Il Parco Archeologico di Pompei
Dott. Gabriel Zuehriegel

Per il DISTAR
Prof. Domenico Calcaterra